STATUTO DEL CONSIGLIO PRESBITERALE DELLA DIOCESI DI MILANO

I. NATURA E FINALITA'

Art. 1

Il Consiglio presbiterale è costituito da presbiteri rappresentanti l'intero presbiterio, come il senato dell'Arcivescovo; ad esso spetta coadiuvare l'Arcivescovo nel governo della Diocesi, a norma del diritto, affinché venga promosso nel modo più efficace il bene pastorale della porzione di popolo di Dio a lui affidata (cf. can. 495, § 1; Sinodo 47°, cost. 174, § 1).

Art. 2

Il Consiglio presbiterale è presieduto dall'Arcivescovo, assistito dal Vicario generale e da quanti fanno parte del Consiglio episcopale milanese.

L'Arcivescovo affida a un Vicario il compito di promuovere l'attività del Consiglio presbiterale e di coordinarla con quella degli altri organismi diocesani di partecipazione.

Art. 3

Il Consiglio presbiterale è convocato dall'Arcivescovo, a cui spetta determinare le questioni da trattare, accogliendo anche le proposte dei Consiglieri (cf. can. 500, §1).

Art. 4

Il Consiglio presbiterale ha voto consultivo; l'Arcivescovo ne richiede il parere negli affari di maggiore importanza, ma ha bisogno del suo consenso solo nei casi espressamente previsti dal diritto (cf. can. 500, § 2).

L'Arcivescovo è tenuto a sentire il Consiglio, a norma del can. 127, nei seguenti casi: la celebrazione del Sinodo diocesano (cf. can. 461, § 1); l'erezione, la soppressione e la modifica rilevante delle parrocchie (cf. can. 515, § 2); la destinazione delle offerte parrocchiali e la remunerazione dei sacerdoti con funzioni parrocchiali (cf. can. 531); la remunerazione dovuta dagli enti ecclesiastici ai sacerdoti che esercitano presso di essi il ministero (cf. art. 33 delle "Norme circa gli enti e i beni ecclesiastici in Italia"); l'istituzione dei Consigli pastorali parrocchiali (cf. can. 536, § 1); la costruzione di una nuova chiesa (cf. can. 1215, § 2); la riduzione a uso profano di una chiesa (cf. can. 1222, § 2); l'imposizione di un tributo alle persone giuridiche pubbliche soggette all'Arcivescovo (cf. can. 1263).

Il Consiglio può essere opportunamente informato di fatti rilevanti relativi alla vita della Diocesi e in particolare riceve il rendiconto annuale circa l'amministrazione degli enti centrali diocesani (cost. 337 § 3).

Non sono pertinenti al Consiglio presbiterale le questioni relative allo stato delle persone fisiche, né quelle relative a nomine, rimozioni, trasferimenti.

Fra i membri del Consiglio presbiterale, l'Arcivescovo nomina liberamente alcuni sacerdoti per costituire il Collegio dei Consultori, con i compiti determinati dal diritto (cf. can. 502 e Regolamento del Collegio dei Consultori).

Con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi membri, il Consiglio presbiterale, tenendo conto della pratica impossibilità di adempiere tempestivamente ad alcuni propri compiti, può demandare al Collegio dei Consultori l'incarico di offrire all'Arcivescovo il prescritto parere su uno o più dei casi elencati nell'art. 4.

Su proposta dell'Arcivescovo, il Consiglio presbiterale costituisce stabilmente un gruppo di parroci con i quali l'Arcivescovo deve trattare della rimozione di un parroco dal suo ufficio o dell'imposizione del suo trasferimento (cf. can. 1742, § 1 e can. 1750).

II. COMPOSIZIONE, DESIGNAZIONE, DURATA IN CARICA

A. COMPOSIZIONE

Art. 6

Il Consiglio presbiterale è composto da 80 membri, così ripartiti:

- a) 52 membri, eletti nelle sette zone pastorali, dai presbiteri aventi diritto (cf. art. 7), con l'eccezione dei Vicari episcopali, operanti nel territorio della Zona pastorale o in essa domiciliati;
- b) 7 presbiteri religiosi, designati dal Segretariato diocesano per i religiosi;
- c) 2 membri di diritto in ragione del loro ufficio: il Cancelliere arcivescovile e l'Avvocato generale della Curia;
- d) 1 presbitero in rappresentanza di quanti svolgono il loro ministero a favore dei migranti e 1 presbitero scelto tra quanti svolgono il loro ministero in favore dei fedeli orientali, entrambi designati dal Vicario episcopale per l'Educazione e la Celebrazione della Fede;
- e) 1 presbitero espressione di quanti svolgono il loro ministero nell'ambito della pastorale della salute, designato dal Vicario episcopale per la Cultura, la Carità, la Missione e l'Azione sociale;
- f) 16 membri scelti dall'Arcivescovo, anche tra appartenenti a Società di vita apostolica o ad altre aggregazioni presbiterali presenti in Diocesi, tenendo conto dell'opportunità di completare la composizione del Consiglio con presbiteri che siano espressione di età o situazioni di ministero rimaste eventualmente escluse dalle scelte effettuate a norma dei numeri precedenti.

Art. 7

Hanno diritto attivo e passivo di elezione in ordine alla costituzione del Consiglio presbiterale: «tutti i presbiteri incardinati nella diocesi[...]; gli altri presbiteri che, dimorando in diocesi, esercitano un ufficio in suo favore su nomina dell'ordinario diocesano» (cost. 174, § 2; cf. can. 498, § 1).

«I consiglieri elettivi possono essere consecutivamente rieletti per una sola volta» (cost. 175, § 1).

Art. 8

Le modalità di costituzione dei Collegi elettorali e delle Commissioni elettorali, le norme relative alle votazioni e ai ricorsi vengono stabilite da un apposito Regolamento, promulgato dall'Arcivescovo in occasione delle elezioni.

I Candidati non eletti nelle sette zone pastorali divengono automaticamente Consiglieri, secondo l'ordinamento decrescente dei voti ottenuti, nel caso di sostituzione degli eletti nel corso del mandato del Consiglio presbiterale, ciascuno nell'ambito della lista zonale a cui è ascritto. Nel caso di esaurimento dei Candidati della propria lista di appartenenza si ricorre ai Candidati delle altre liste della medesima Zona, sempre secondo l'ordinamento decrescente dei voti ottenuti.

Qualora si verifichi l'indisponibilità di Candidati per il subentro, l'Arcivescovo valuterà l'opportunità di designare un nuovo Consigliere, scegliendolo tra i presbiteri della Zona e della fascia di età in cui si è verificata la vacanza del posto, altrimenti l'ufficio di Consigliere resterà vacante. Se il numero di Consiglieri vacante fosse superiore alla terza parte dei Consiglieri complessivamente attribuiti alla Zona pastorale, per provvedere alla sostituzione si dovrà sentire il parere del Consiglio che, su proposta della Commissione per l'interpretazione dello Statuto, delibererà in merito.

B. DURATA IN CARICA

Art. 10

Il Consiglio presbiterale nel suo insieme si rinnova ogni cinque anni.

Allo scadere del mandato, l'Arcivescovo dà avvio con proprio decreto alle procedure necessarie per il rinnovo del Consiglio e, una volta avvenute le elezioni, lo costituisce per il successivo quinquennio.

Art. 11

I singoli Consiglieri decadono dall'incarico: per dimissioni, presentate all'Arcivescovo e da lui accettate, sentita la Giunta; per trasferimento ad altro incarico, nel caso dei membri di diritto in ragione del loro ufficio; per trasferimento ad altra Diocesi nel caso di presbiteri religiosi designati dal Segretariato diocesano per i religiosi o di presbiteri scelti dall'Arcivescovo; per assenze ingiustificate, ai sensi dell'art. 20; per altre cause previste dal diritto (cf. can. 184).

La sostituzione dei Consiglieri decaduti avviene a norma dell'art. 9, salvo si tratti di membri di diritto, oppure designati dal Segretariato diocesano per i religiosi o scelti dall'Arcivescovo. I Consiglieri così subentrati durano in carica fino allo scadere del mandato del Consiglio.

III. SEGRETARIO E GIUNTA

A. IL SEGRETARIO

Art. 12

Il Consiglio presbiterale ha un Segretario nominato dall'Arcivescovo tra i membri del Consiglio. Il Segretario resta in carica fino allo scadere del mandato del Consiglio.

Art. 13

Spetta al Segretario:

a) tenere l'elenco aggiornato dei Consiglieri, provvedendo agli adempimenti necessari per le

sostituzioni nel corso del mandato del Consiglio presbiterale (cf. art. 11);

- b) curare la redazione dell'ordine del giorno (cf. art. 23);
- c) ricevere le proposte per la formulazione dell'ordine del giorno, le richieste per la convocazione di sessioni straordinarie, le interpellanze rivolte all'Arcivescovo (cf. artt. 24, 17, 27);
- d) trasmettere ai Consiglieri, nei termini stabiliti, l'avviso di convocazione, l'ordine del giorno delle sessioni e i relativi strumenti di lavoro (cf. art. 26);
- e) notare le assenze, segnalarle alla Giunta ai fini dell'art. 20 e ricevere le lettere di giustificazione;
- f) redigere il verbale delle sessioni, raccogliere notizie e documentazioni riguardanti l'attività del Consiglio e tenerne l'archivio;
- g) predisporre le operazioni necessarie per la trasmissione dei documenti anche con l'ausilio di strumenti informatici e gestire la relativa mailing list.

B. LA GIUNTA

Art. 14

Il Consiglio presbiterale si avvale di una Giunta composta dal Segretario e da *sette* membri eletti dal Consiglio nel proprio ambito, *uno per ogni Zona pastorale*. Presiede la Giunta l'Arcivescovo, anche per il tramite del Vicario incaricato.

La Giunta si rinnova a metà del mandato consigliare; i membri di essa possono essere rieletti.

Se in corso di vigenza della Giunta un membro viene trasferito di Zona pastorale, permane nella Giunta sino alla prima sessione successiva al trasferimento dopo di che, con elezione da effettuarsi nell'ambito della medesima sessione, deve essere sostituito, pur restando membro del Consiglio (art. 11).

Art. 15

Spetta alla Giunta:

- a) coadiuvare l'Arcivescovo in tutto ciò che concerne l'attività del Consiglio e operare in stretta intesa con il Vicario incaricato, il quale sarà invitato alle riunioni della Giunta;
- b) offrire il proprio parere all'Arcivescovo circa l'ordine del giorno delle sessioni (cf. art. 23);
- c) seguire e coordinare l'attività delle Commissioni (cf. art. 50);
- d) stabilire, in accordo con l'eventuale Commissione, le modalità di preparazione, svolgimento e conclusione delle sessioni (cf. art. 25);
- e) stabilire i termini di tempo entro cui deve essere trasmesso il materiale per ogni sessione (non meno di trenta giorni), per consentire di raccogliere il contributo delle fraternità del clero;
- f) moderare, tramite uno dei membri a turno, escluso il Segretario, l'ordinato svolgimento delle sessioni (cf. art. 28);
- g) dare periodicamente all'Arcivescovo relazione sui lavori del Consiglio;
- h) garantire il raccordo tra il Consiglio presbiterale e le fraternità decanali del clero, partecipando, quando si tratta di presentare i lavori di una sessione del Consiglio prima del suo svolgimento, alla riunione dei decani della Zona pastorale, presieduta dal Vicario episcopale di Zona e presentando poi al Consiglio stesso (eventualmente con l'aiuto di altri Consiglieri) i contributi provenienti dalle fraternità (o da altri analoghi contesti di condivisione tra presbiteri) (cf. art. 55);
- i) su richiesta del Vicario episcopale di Zona essere disponibili (eventualmente coinvolgendo altri Consiglieri, tra cui anche i membri della Commissione preparatoria) ad illustrare ai Decani, anche in occasione degli incontri di Zona, l'esito dei lavori del Consiglio;
- l) essere a disposizione dell'Arcivescovo per consultazioni e interventi nell'ambito delle competenze del Consiglio.

IV. LE SESSIONI

A. LE SESSIONI DEL CONSIGLIO PRESBITERALE

Art. 16

Il Consiglio presbiterale si riunisce in sessione ordinaria almeno tre volte all'anno.

Di norma il Consiglio si riunisce mediante convocazione di presenza ma, quando a giudizio dell'Arcivescovo le circostanze lo rendono necessario o opportuno, può riunirsi in videoconferenza, secondo il regolamento della sessione stabilito dal Vicario incaricato per il Consiglio (cf art. 2) ed eventualmente aggiornato in occasione delle singole sessioni. Tale regolamento, che andrà comunicato a tutti i membri del Consiglio con congruo anticipo rispetto allo svolgimento della sessione stessa e accompagnato dalle opportune indicazioni tecnico-operative, dovrà precisare almeno i seguenti elementi: individuare lo strumento con cui i singoli consiglieri dovranno connettersi; precisare le modalità di convocazione (art. 26); definire le modalità di partecipazione alla sessione di quanti non sono membri del Consiglio (il Consiglio episcopale milanese, art. 1, i presbiteri diocesani e i presbiteri residenti in diocesi, art. 21, i responsabili di Uffici e Servizi di Curia, art. 22; eventuali esperti, art. 33); precisare l'organizzazione della sessione (si possono prevedere più fasi di lavoro nell'ambito della medesima sessione, precisandone la scansione temporale); indicare come fare pervenire le interpellanze di cui all'art. 24 e all'art. 27; dare indicazioni per la preghiera comune (art. 19); definire le modalità di svolgimento della discussione, adattando i termini previsti dallo Statuto (cf artt. 25 e 34); definire le modalità per la presentazione di eventuali mozioni (art. 37); indicare come potranno aver luogo le votazioni (artt. 38-41).

Con l'assenso del dal Vicario incaricato per il Consiglio (cf art. 2) anche le Commissioni potranno svolgere il loro lavoro in videoconferenza, precisando le modalità di lavoro prescelte per adattare le disposizioni statuarie (cf artt. 42-52).

Art. 17

Il Consiglio presbiterale può essere convocato in sessione straordinaria, su iniziativa dell'Arcivescovo o su richiesta della maggioranza assoluta dei Consiglieri.

I Consiglieri che richiedono la convocazione dovranno presentare istanza scritta al Segretario, precisando i temi da mettere all'ordine del giorno.

La convocazione dovrà essere fatta entro un mese dalla data in cui è stata presentata la richiesta.

Art. 18

Il Consiglio presbiterale può essere radunato dall'Arcivescovo in sessione urgente, anche senza l'osservanza delle normali formalità di convocazione (cf. art. 26).

Art. 19

Il Consiglio presbiterale può essere invitato dall'Arcivescovo a giornate di spiritualità, dedicate all'approfondimento di temi spirituali, alla preghiera e alla convivenza fraterna. Momenti di preghiera comune sono previsti in occasione di ogni sessione.

Art. 20

I membri del Consiglio presbiterale hanno il dovere di partecipare personalmente tutte le volte che sono convocati; non possono quindi farsi rappresentare. La loro presenza è richiesta per tutta la durata della sessione.

L'assenza deve essere giustificata in forma scritta al Segretario. La giustificazione deve comunque pervenire entro 10 giorni dall'avvenuto svolgimento della sessione a cui si riferisce.

L'assenza ingiustificata dalle sessioni del Consiglio per tre volte, anche non consecutive, verificata dalla Giunta, comporta la decadenza (cf. art. 11), salvo diverso giudizio dell'Arcivescovo.

Art. 21

Hanno diritto di assistere alle sessioni del Consiglio, senza diritto di parola, i presbiteri diocesani e i presbiteri residenti in Diocesi, salvo si tratti di sessione che affronta argomenti implicanti, a giudizio dell'Arcivescovo, aspetti di doverosa riservatezza.

Art. 22

I Responsabili degli Uffici e dei Servizi di Curia, che non sono membri del Consiglio, sono invitati a partecipare alle sessioni.

Possono prendere la parola con il consenso del Moderatore, ma senza diritto di voto.

B. L'ORDINE DEL GIORNO DELLE SESSIONI

Art. 23

L'ordine del giorno delle sessioni è stabilito dall'Arcivescovo, sentito il Segretario ed eventualmente la Giunta. È redatto dal Segretario e firmato dall'Arcivescovo e dal Segretario stesso.

Art. 24

Ogni Consigliere, per il tramite del Segretario, può presentare all'Arcivescovo proposte per l'iscrizione di determinati argomenti all'ordine del giorno.

L'Arcivescovo inserirà nell'ordine del giorno gli argomenti, pertinenti al Consiglio (cf. art. 4), la cui trattazione è domandata dalla maggioranza assoluta dei membri del Consiglio, con richiesta scritta presentata al Segretario.

Il Segretario darà comunicazione al Consiglio di tutte le proposte presentate.

Art. 25

Il tema principale di ogni sessione viene di solito studiato e approfondito da un'apposita Commissione, costituita a norma del presente Statuto (cf. artt. 42 ss.).

La Commissione può essere richiesta di redigere un documento preparatorio, che dovrà essere sintetico e prevalentemente a carattere operativo, quale strumento di lavoro per i Consiglieri e l'intero presbiterio diocesano.

La Giunta concorda con la Commissione, tramite il suo Presidente, tenuto conto della natura dell'argomento trattato, le modalità:

- * di preparazione della sessione (invio ai Consiglieri di un documento preparatorio, di una traccia di discussione, ecc.),
- * di svolgimento della stessa (scansione della discussione consigliare in più blocchi di questioni, durata degli interventi, eventuale lavoro a gruppi, ecc.),
- * di espressione del parere del Consiglio (votazione su mozioni, interventi da consegnare globalmente all'Arcivescovo, approvazione di un documento, ecc.).

Il parere del Consiglio troverà sempre puntuale riscontro nel verbale e quindi, eventualmente, nel documento conclusivo e nelle mozioni. Qualora si preveda che il Consiglio debba esprimersi tramite mozioni la Commissione predispone una traccia delle stesse, restando sempre integro il

diritto dei singoli consiglieri di avanzare proprie proposte di mozioni, purché pertinenti al tema trattato.

Ove non sia prevista una Commissione preparatoria spetta comunque alla Giunta determinare le modalità di preparazione, svolgimento e conclusione della sessione.

L'Arcivescovo può richiedere al Consiglio un parere su tematiche, anche puntuali, relative alla vita della Diocesi, senza che sia necessario predisporre un documento preparatorio.

Art. 26

Il Segretario cura la spedizione (anche soltanto mediante posta elettronica) dell'avviso di convocazione, dell'ordine del giorno, dell'eventuale documento preparatorio, come pure delle indicazioni sulle modalità di svolgimento della sessione e di espressione del parere del Consiglio (cf. art. 25), con allegata la proposta di verbale della sessione precedente.

Tale invio dovrà avvenire rispettando i termini di tempo stabiliti di volta in volta dalla Giunta, per consentire ai membri della stessa di raccogliere il contributo delle fraternità del clero e comunque non meno di trenta giorni prima della sessione.

Art. 27

Ogni Consigliere ha facoltà di presentare all'Arcivescovo, per mezzo del Segretario e almeno due settimane prima della data delle sessioni, interpellanze scritte aventi come oggetto richieste di informazioni e chiarimenti su problemi concernenti la vita della Diocesi, con esclusione degli argomenti di cui all'art. 4, terzo comma.

C. LO SVOLGIMENTO DELLE SESSIONI

Art. 28

L'Arcivescovo presiede le sessioni personalmente o per mezzo del Vicario incaricato.

Il Moderatore di turno dirige lo svolgimento dei lavori e in particolare la discussione e la votazione.

Art. 29

Prima dell'inizio di ogni sessione (nel caso in cui si tratti dell'ultima sessione del mandato, almeno trenta giorni prima della data di conclusione del mandato in corso) viene messo a disposizione dei Consiglieri il verbale della sessione precedente (cf art. 26), per eventuali osservazioni o integrazioni da presentare al Segretario. In assenza di opposizioni, da presentarsi (salvo diversa disposizione del Vicario incaricato, comunicata al momento della trasmissione del verbale) entro la conclusione della sessione stessa, il verbale si ritiene approvato.

Art. 30

L'Arcivescovo, anche tramite il Vicario incaricato, riferisce circa le iniziative assunte, generalmente con il coinvolgimento del Consiglio episcopale milanese, in ordine alle determinazioni scaturite dalla sessione precedente.

Il Segretario informa sulle attività delle Commissioni e della Giunta.

Art. 31

L'Arcivescovo risponde, personalmente o tramite un incaricato, alle eventuali interpellanze. Successivamente, all'interpellante è data facoltà di replicare brevemente; oppure di chiedere, ai sensi dell'art. 24, l'inserimento dell'argomento dell'interpellanza nell'ordine del giorno nella sessione seguente, motivando la richiesta; su tale richiesta il Consiglio voterà senza dibattito nel corso della sessione.

Art. 32

In sede di attuazione dell'ordine del giorno si curerà che gli argomenti di una certa rilevanza o complessità siano illustrati al Consiglio mediante una relazione introduttiva, da contenersi ordinariamente in quindici minuti.

Quando l'argomento è stato elaborato da una Commissione (cf. art. 25), il relatore sarà designato dalla stessa, altrimenti la designazione del relatore è di competenza della Giunta.

Art. 33

Dovendo trattare argomenti che esigono una competenza specifica, l'Arcivescovo può invitare alle sedute del Consiglio taluni esperti, chierici o laici, che illustrino gli aspetti del problema. Essi però non hanno diritto di voto.

Art. 34

La discussione degli argomenti all'ordine del giorno avviene secondo le modalità stabilite dalla Giunta (cf. art. 25), sotto la direzione del Moderatore.

I Consiglieri che intendono intervenire nella discussione generale devono iscriversi a parlare.

Gli interventi non debbono superare la durata di cinque minuti, salvo si tratti della presentazione della sintesi zonali dei contributi delle fraternità del clero e salva diversa determinazione stabilita dalla Giunta (cf. art. 25).

Qualora si preveda che il Consiglio debba esprimersi tramite mozioni, è opportuno che gli interventi concorrano alla loro formulazione, sia proponendone di nuove, sia suggerendo emendamenti a bozze di mozioni già presentate.

Le mozioni d'ordine (mozioni, cioè, relative a questioni procedurali) hanno prevalenza sugli interventi.

Il testo scritto degli interventi deve essere consegnato al Segretario entro 10 giorni dall'avvenuto svolgimento della sessione, al fine di essere conservato agli atti della sessione. Per la redazione del verbale (cf. art. 64) va fatta pervenire, entro lo stesso termine, anche una sintesi degli interventi non superiore alle 100 parole.

I Consiglieri assenti giustificati possono far pervenire al Segretario un loro intervento scritto sugli argomenti all'ordine del giorno e una sintesi dello stesso. Nell'ambito della discussione il Segretario può dare lettura degli interventi ricevuti, che vengono comunque messi a disposizione dell'assemblea. Le sintesi vengono invece recensite nel verbale.

Art. 35

L'Arcivescovo, anche su proposta della Giunta o della Commissione preparatoria, può chiedere al Consiglio di studiare e discutere un argomento suddividendosi in gruppi.

Spetta alla Giunta indicare le modalità per lo svolgimento del lavoro a gruppi.

Art. 36

Nel caso in cui la trattazione dell'ordine del giorno di una sessione non si esaurisca nelle giornate di convocazione, il Consiglio dovrà riprenderla entro otto giorni successivi.

Conclusa la discussione generale, qualora sia prevista la votazione di mozioni, viene lasciato un intervallo di tempo per presentare formalmente il testo scritto delle mozioni al Moderatore. Il Moderatore dovrà brevemente esaminare il testo delle mozioni concordando con chi le presenta (Commissione preparatoria o singolo consigliere) una formulazione che sia il più possibile chiara ed espressiva della discussione.

Alla ripresa, il Moderatore legge i testi pervenuti e lascia un congruo spazio di tempo per brevi interventi (al massimo due minuti) per richieste di chiarimento, nonché per suggerimenti di modifica delle mozioni o di unificazione di mozioni simili. Chi ha proposto le mozioni ha la facoltà di offrire chiarimenti e di accogliere suggerimenti e, al termine di questa fase, deve presentare al Moderatore i testi definitivi da sottoporre al voto.

I tempi per i suddetti adempimenti sono quelli stabiliti dalla Giunta (cf. art. 25) e precisati, se necessario, dal Moderatore.

Il Presidente della Commissione preparatoria (in assenza di tale Commissione un membro indicato dalla Giunta) potrà essere chiamato, su invito dell'Arcivescovo, anche per il tramite del Vicario incaricato, a illustrare al Consiglio episcopale milanese l'esito della discussione svolta in Consiglio (il verbale, anche se non ancora approvato; l'eventuale documento conclusivo; le eventuali mozioni).

D. LE MODALITÀ DELLE VOTAZIONI

Art. 38

Il Consiglio presbiterale delibera validamente, secondo le modalità precisate nei successivi articoli, quando è presente almeno la maggioranza assoluta dei componenti o quando partecipa alla votazione indetta online al di fuori di una sessione in videoconferenza la maggioranza degli aventi diritto.

La convocazione a una votazione online che avvenga al di fuori di una sessione in videoconferenza dovrà essere disposta mediante invio email dell'atto di convocazione agli indirizzi già forniti dai Consiglieri, precisando l'oggetto del voto e le modalità per la sua espressione; se dalla convocazione fosse stata trascurata più della terza parte dei votanti la votazione è nulla, a meno che tutti i convocati non siano effettivamente intervenuti (can. 166 § 3).

Art. 39

Il Consiglio presbiterale vota ordinariamente per alzata di mano o per appello nominale, a giudizio del Moderatore. Se la votazione palese avviene online il voto sarà espresso nelle modalità consentite dai programmi adottati e precisate di volta in volta ai Consiglieri dal Segretario.

Il Consiglio presbiterale vota, invece, a scrutinio segreto quando si tratta di elezioni, oppure su richiesta del Moderatore o di almeno un terzo dei presenti. In questo caso le modalità adottate per la votazione online devono consentire l'espressione in forma riservata del voto, con successiva acquisizione dello stesso da parte della Segreteria, senza conservare alcuna connessione tra il voto e il Consigliere che lo ha espresso.

Il Moderatore designerà di volta in volta due scrutatori. In caso di voto online lo scrutinio avverrà da parte del Segretario, con la presenza di due scrutatori da lui designati.

Art. 40

Prima di ogni votazione, il Moderatore dà lettura dei testi sottoposti a voto, nell'ordine di votazione da lui stabilito ovvero, in caso di votazione online che non avvenga durante una sessione, l'oggetto

del voto viene comunicato unitamente alla citazione.

Successivamente (salvo il caso in cui si tratti di votazione online che non avviene durante una sessione), viene lasciato spazio a eventuali dichiarazioni di voto (interventi che manifestano, motivandolo, il parere favorevole o contrario o l'astensione sull'oggetto in votazione). Esse non possono superare la durata di due minuti. Dichiarazioni di voto possono essere presentate anche dopo il primo e il secondo scrutinio, qualora si tratti di votazioni svolte secondo le modalità stabilite dall'art. 41 a).

Art. 41

Il Consiglio presbiterale vota con le seguenti modalità:

- a) quando è chiamato a scegliere una sola tra due o più possibilità, è richiesta l'approvazione della maggioranza assoluta dei presenti; dopo due scrutini inefficaci, basta la maggioranza relativa;
- b) quando è chiamato a scegliere tra più ipotesi (in particolare tra più mozioni presentate a conclusione della discussione sui principali argomenti all'ordine del giorno), vota su di esse singolarmente e secondo l'ordine stabilito dal Moderatore, che non metterà ai voti le mozioni escluse dal risultato positivo o negativo delle votazioni precedenti (salvo il caso in cui la votazione avviene online, al di fuori di una sessione). All'Arcivescovo vengono comunque presentate tutte le mozioni con i voti ottenuti da ciascuna di esse;
- c) nel caso di elezione di una persona, è richiesta la maggioranza assoluta dei presenti; dopo due scrutini inefficaci, la votazione verterà a maggioranza relativa sui due candidati, che hanno ottenuto più suffragi nel secondo scrutinio; in caso di parità, risulta eletto il più anziano di ordinazione e, successivamente, di età;
- d) nel caso di elezione contemporanea di più persone, basta la maggioranza relativa dei presenti. I Consiglieri hanno diritto a esprimere un numero di preferenze pari alla metà (eventualmente arrotondata per eccesso) degli eligendi. In caso di parità si procede come previsto per tale situazione al comma c);
- e) nel caso in cui la votazione (che sia o meno elettiva) avviene online, la maggioranza dei presenti richiesta dal presente articolo è da intendersi in riferimento alla maggioranza dei connessi (in caso di votazione durante una sessione in videoconferenza) o dei votanti (in caso di votazione al di fuori di una sessione), nel rispetto di quanto stabilito all'art. 38. Nel caso in cui, in una elezione online che avvenga al di fuori di una sessione, si verifichi il caso di cui alla lettera c), il Vicario incaricato per il Consiglio (cf art. 2) potrà stabilire, comunicandolo ai Consiglieri prima del voto, che venga eletto in prima votazione colui che ottiene la maggioranza relativa dei votanti.

V. LE COMMISSIONI

A. NATURA E COMPETENZA DELLE COMMISSIONI

Art. 42

La costituzione di una Commissione è proposta dall'Arcivescovo o dalla Giunta o dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri.

Le Commissioni sono permanenti o temporanee. Quelle permanenti durano in carica fino allo scadere del mandato del Consiglio; quelle temporanee fino all'esaurimento dell'incarico loro affidato.

Art. 43

L'Arcivescovo, eventualmente su proposta del Consiglio, può riconoscere a una Commissione

specifiche funzioni, anche al di fuori del Consiglio stesso.

B. COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI

Art. 44

Ogni Commissione è composta da sette Consiglieri eletti dal Consiglio a norma dell'art. 41 d). Tutti i Consiglieri siano disposti a far parte di qualche Commissione nel corso del loro mandato.

Art. 45

Nell'ambito di ciascuna Commissione l'Arcivescovo, su proposta della Commissione stessa, nomina il Presidente. I membri scelgono un Segretario ed eventualmente un Relatore diverso dal Presidente.

Art. 46

L'Arcivescovo può invitare, anche su proposta del Consiglio, a far parte delle Commissioni taluni esperti, chierici o laici, in ragione della materia trattata, oltre a quelli eventualmente cooptati dalla Commissione. Essi però non hanno diritto di voto.

C. METODO DI LAVORO DELLE COMMISSIONI

Art. 47

Le Commissioni articolano il proprio lavoro secondo i metodi più confacenti ai loro scopi, avendo cura di sviluppare l'opportuna collaborazione con gli Uffici e i Servizi di Curia, le Commissioni diocesane e gli altri organismi diocesani.

Art. 48

Le Commissioni possono chiedere al "Moderator Curiae" di prendere conoscenza dei dati di necessaria utilizzazione che siano in possesso della Curia diocesana.

Art. 49

Il Segretario di ogni Commissione tiene un essenziale verbale delle riunioni, raccoglie e coordina i dati e gli elementi di lavoro e ne informa regolarmente il Segretario del Consiglio.

Art. 50

La Giunta del Consiglio provvede nei modi più idonei a coordinare i lavori delle Commissioni. Il Segretario del Consiglio è a disposizione delle Commissioni per l'acquisizione di dati, informazioni, strumenti necessari al loro lavoro.

D. COMMISSIONE PER L'INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO

Art. 51

Il Consiglio presbiterale ha necessariamente tra le proprie Commissioni permanenti la "Commissione per l'interpretazione dello Statuto".

Essa è composta *da* 7 *membri* eletti dal Consiglio nel proprio ambito. La Commissione per l'interpretazione dello Statuto decade allo scadere del mandato del Consiglio.

Art. 52

Spetta alla Commissione:

- a) interpretare, su richiesta della Giunta o della maggioranza dei Consiglieri, le norme dubbie dello Statuto:
- b) studiare le eventuali modifiche dello Statuto;
- c) assistere l'Arcivescovo, quando richiesta, nella preparazione del Regolamento delle elezioni per il rinnovo del Consiglio (cf. art. 8);
- d) fornire proposte al Consiglio in merito alla vacanza di consiglieri di cui all'art. 9.

VI. RAPPORTI COL PRESBITERIO E ALTRI ORGANISMI DIOCESANI E SOVRADIOCESANI

A. I RAPPORTI DEL CONSIGLIO CON IL PRESBITERIO DIOCESANO

Art. 53

Ogni Consigliere rappresenta tutto il presbiterio, senza vincolo di mandato.

Negli interventi deve offrire all'Arcivescovo il proprio personale parere, pur prestando attenzione al pensiero dei presbiteri del proprio Collegio elettorale.

Art. 54

Il Consiglio presbiterale si preoccupa, con l'impegno responsabile di ogni Consigliere e con strumenti opportuni, di sviluppare la coscienza di corresponsabilità e il rapporto di rappresentatività che lo stringono a tutto il presbiterio della Diocesi.

I Consiglieri delle singole Zone pastorali della Diocesi si tengono in rapporto con il Vicario episcopale e con i Decani della propria Zona e sono a disposizione dei presbiteri della Zona per ricevere indicazioni relative alla preparazione delle sessioni, *facendo riferimento al coordinamento garantito dal Consigliere della Zona pastorale scelto come membro della Giunta*.

La trattazione in Consiglio degli argomenti all'ordine del giorno, tenuta presente la natura e l'importanza degli argomenti stessi, potrà richiedere forme specifiche di consultazione del presbiterio, che andranno individuate su iniziativa della Giunta o della Commissione incaricata di preparare la sessione (art. 25) e di intesa con i Vicari episcopali, valorizzando in particolare le fraternità decanali del clero.

Qualora la Giunta lo ritenga opportuno (anche su richiesta della Commissione preparatoria) gli strumenti di lavoro in preparazione delle sessioni (cf artt. 25-26) vengono trasmessi tramite posta elettronica a tutti i parroci (mediante la casella di posta elettronica parrocchiale) e agli appartenenti al presbiterio che lo richiedono.

Il verbale del Consiglio presbiterale, l'eventuale documento conclusivo e le eventuali mozioni sono trasmessi per posta elettronica a tutti i parroci mediante l'invio ordinario della "Rivista Diocesana Milanese" e possono essere richiesti da qualsiasi presbitero, rivolgendosi al Segretario.

Su richiesta del Vicario episcopale di Zona i membri della Giunta (cf. art. 15 i) si rendono disponibili ad illustrare ai Decani, in occasione degli incontri di Zona, l'esito dei lavori del Consiglio.

Art. 55

Nell'ambito della sua «particolare sollecitudine» per il presbiterio, l'Arcivescovo valorizzerà l'apporto del Consiglio come strumento per consentire che, nella misura più ampia, i presbiteri possano essere «ascoltati come collaboratori e consiglieri» (can. 384). I singoli temi delle sessioni andranno pertanto individuati con congruo anticipo, così da favorire un'ampia consultazione del presbiterio. Dopo la predisposizione del documento preparatorio, se i limiti di tempo non appaiono ostativi in merito, i membri della Giunta illustreranno lo stesso nelle riunioni zonali dei Decani e sarà quindi dato un congruo periodo di tempo perché le fraternità decanali del clero (o altri analoghi contesti di condivisione tra presbiteri) facciano pervenire agli stessi le loro osservazioni. In occasione della sessione appositamente dedicata al tema i membri della Giunta (anche per il tramite di altri Consiglieri) riferiranno dell'esito della consultazione effettuata.

I presbiteri religiosi che non sono inseriti nei presbiteri decanali potranno far pervenire il loro parere tramite gli organismi di coordinamento diocesano, che saranno debitamente contattati dai presbiteri religiosi facenti parte del Consiglio.

B. I RAPPORTI CON IL COLLEGIO DEI CONSULTORI

Art. 56

Il Collegio dei Consultori, formato da dodici membri del Consiglio presbiterale scelti dall'Arcivescovo, collabora più strettamente con l'Arcivescovo nelle modalità previste dal diritto, sentendosi partecipe della cura pastorale propria di tutto il presbiterio e in particolare del Consiglio presbiterale (cf. cost. 177). E' opportuno quindi che vengano mantenuti stretti rapporti tra i due organismi.

In particolare:

- a) una volta all'anno il Collegio dei Consultori dà relazione al Consiglio presbiterale circa la propria attività, i criteri pastorali ispiratori di essa, gli orientamenti assunti sulle materie eventualmente demandate dal Consiglio al Collegio, ai sensi dell'art. 5;
- b) soprattutto in occasione della relazione annuale, il Consiglio presbiterale può offrire al Collegio dei Consultori pareri e suggerimenti circa la sua attività;
- c) il Collegio dei Consultori può richiedere all'Arcivescovo di sentire il Consiglio presbiterale su determinati argomenti di per sé di competenza del Collegio, ma rilevanti per il presbiterio diocesano.

Art. 57

In sede vacante il Consiglio presbiterale cessa e i suoi compiti sono svolti dal Collegio dei Consultori; entro un anno però dalla presa di possesso, il nuovo Arcivescovo deve costituire il Consiglio presbiterale (cf. can. 501, § 2).

C. I RAPPORTI CON IL CONSIGLIO PASTORALE DIOCESANO

Art. 58

Consapevoli di essere entrambi organismi di partecipazione ecclesiale e di collaborazione al governo pastorale dell'Arcivescovo, il Consiglio presbiterale e il Consiglio pastorale diocesano cercano di favorire in ogni modo una profonda relazione tra loro (cf. cost. 176). In particolare:

 a) all'inizio dell'anno pastorale le Giunte dei due organismi si riuniscono sotto la direzione dell'Arcivescovo, soprattutto in vista di concordare, nel rispetto delle caratteristiche e dell'autonomia dei due Consigli, una trattazione coordinata degli argomenti di interesse diocesano;

- b) nel caso della trattazione di uno stesso tema, con il consenso dell'Arcivescovo, i due Consigli possono dar vita ad un'unica Commissione preparatoria, con membri dei due organismi, affinché essa predisponga uno strumento di lavoro comune;
- c) l'Arcivescovo può convocare in seduta comune i due Consigli e sottoporre loro un unico ordine del giorno.

Spetta, in particolare, al Vicario incaricato promuovere la conoscenza, lo scambio reciproco, il coordinamento e, per quanto possibile, il lavoro comune tra i due Consigli.

D. I RAPPORTI CON GLI ALTRI ORGANISMI DIOCESANI

Art. 60

Pienamente inserito nella pastorale diocesana, il Consiglio presbiterale ricerca gli opportuni collegamenti anche con gli altri organismi diocesani (il Consiglio episcopale, l'Assemblea dei Decani, ecc.), con gli Uffici e Servizi di Curia e con le diverse realtà ecclesiali diocesane.

E. PARTECIPAZIONE AL SINODO DIOCESANO, AI CONCILI PROVINCIALI E ALLA COMMISSIONE PRESBITERALE REGIONALE

Art. 61

I membri del Consiglio presbiterale hanno il diritto e l'obbligo di partecipare al Sinodo diocesano (cf. can. 463, § 1, n. 4).

Art. 62

Il Consiglio presbiterale è invitato ai Concili provinciali, ai quali invia due suoi membri designati collegialmente (cf. can. 443, § 5).

Art. 63

- Il Consiglio presbiterale esprime dei propri rappresentanti nella Commissione presbiterale regionale, a norma degli Statuti della stessa.
- I Consiglieri designati a tale compito si preoccupano di mantenere i collegamenti tra i due organismi, soprattutto informando periodicamente il Consiglio delle attività della Commissione.

VII. PUBBLICITA' DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO PRESBITERALE

Art. 64

I verbali delle sessioni pubbliche del Consiglio presbiterale, redatti dal Segretario e approvati dal Consiglio stesso (cf. art. 29) e dall'Arcivescovo (cf. can. 500, § 3), sono conservati nell'archivio insieme agli atti delle singole sessioni.

I verbali, contenenti anche la sintesi degli interventi (cf. art. 34) o comunque l'elenco degli intervenuti, sono pubblicati sulla "Rivista Diocesana Milanese", dove, su richiesta della Giunta, possono essere pubblicati anche documenti relativi ai lavori del Consiglio, che rivestano particolare interesse.

La Giunta prepara la relazione delle sessioni e la trasmette agli strumenti delle comunicazioni sociali, tramite i competenti Uffici e Servizi di Curia, anche al fine di un'informazione a favore dei presbiteri residenti in Diocesi.

Al fine di garantire un'adeguata conoscenza dei lavori del Consiglio verrà valorizzato anche il ricorso al portale internet della Diocesi.

VIII. NORME FINALI

Art. 66

Le spese per il funzionamento del Consiglio presbiterale e delle sue Commissioni sono a carico della Diocesi.

Art. 67

Se il Consiglio presbiterale non adempie il compito affidatogli per il bene della Diocesi, oppure ne abusa gravemente, può essere sciolto dall'Arcivescovo, dopo aver consultato il Vescovo suffraganeo più anziano di carica. Entro un anno, però, il Consiglio presbiterale deve essere ricostituito (cf. can. 501, § 3).

Art. 68

Le norme del presente Statuto possono essere modificate dall'Arcivescovo di propria iniziativa o su richiesta di almeno due terzi dei Consiglieri.